

ALLEGATO 1 alla deliberazione di C.C.
n. 20 in data 30.5.2008.

COMUNE DI OSPEDALETTI

UFFICIO di POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISPERSIONE ED ALLA CONSERVAZIONE PERSONALE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

(Allegato "A" al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera CC. N. 37/2004)

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007 e n. 4 del 11.03.2008 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e del regolamento Regionale del 11.03.08.

Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n. 10/98.

Art. 2 - La dispersione delle ceneri

1.I Servizi Demografici del Comune, conformemente alle disposizioni della legge 29/2004, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concedono all'avente titolo, che ne faccia richiesta (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2.Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alle dispersione delle ceneri.

La domanda è indirizzata

- a) al Sindaco del Comune del luogo di decesso
- b) al Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione
- c) al Comune ove sono già state tumulate le ceneri.

Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione, oppure può essere effettuata con domanda distinta.

3.Forma della volontà espressa in vita dal defunto

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR 445/2000;
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali

4. La dispersione delle ceneri può essere richiesta, nel rispetto della volontà espressa dal "de cuius", dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2007

5. L'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ospedaletti è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune di Ospedaletti e/o di coloro le cui ceneri sono custodite nel Comune

6. L'autorizzazione alla dispersione presso altro Comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e del regolamento Regionale sopra richiamato.

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001, e precisamente nel seguente ordine: dal coniuge, dai figli, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto, ed in presenza dell'incaricato del Comune.

9. La dispersione delle ceneri può essere effettuata dai soggetti sopra indicati o da differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

10. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi 90 giorni dalla cremazione il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario del Comune di residenza del defunto, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della legge regionale n. 24 del 4 luglio 2007.

11. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento Regionale la dispersione per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri è consentita utilizzando per la raccolta delle ceneri un'urna in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

12. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni rinnovabili annualmente fino alla durata massima di 10 anni.

13. Le fosse per l'inumazione per le urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo

14. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa

15. La dispersione delle ceneri è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Art. 3 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in area appositamente individuata all'interno del cimitero Comunale;

- b) in mare, ad oltre 300 mt. dalla costa;
- c) ad almeno 200 mt. da manufatti o da strade percorribili;
- d) in aree private.

2.La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3.La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4.la dispersione in mare è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5.La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall' Autorità amministrativa competente.

Art. 4 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1.Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato come indicato dall'art. 2 c. 4 del presente Regolamento, ai sensi della L.R. 24/07, e del regolamento Regionale 11.03.08 n. 1 deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione .
- b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove.
- c) Il documento, redatto nelle forme previste per legge o (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme.
- d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 delle leggi Regionali n. 24 del 04.07.2007 e n. 4 del 11.03.2008 nelle forme previste dal DPR 445/2000.
- e) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale nelle forme previste dal DPR 445/2000;

Art. 5 - Affidamento personale delle ceneri

1.La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'art 3, comma 1, della lettera d) della legge n. 130/2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale.

2.L'urna è sigillata e conservata, all'indirizzo di residenza dell'affidatario, in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

3.In ogni caso di affidamento personale l'ufficiale di Polizia Mortuaria annota in un apposito registro le generalità dell'avente diritto e quelle del defunto medesimo.

4.Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite nei cimiteri del Comune di Ospedaletti, previa comunicazione all'ufficio di Polizia Mortuaria comunale, che ne prende nota.

5.Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate all'affidatario e la salma.

6.Modalità di presentazione della domanda per l'affido personale delle ceneri

La forma dell'istanza e le modalità di presentazione della stessa sono stabilite dalla deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 04.05.2005

Art. 6 - Senso comunitario della morte

1.Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri

Art. 7 - Registri cimiteriali

1.L'ufficio comunale incaricato predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 8 - Informazione ai cittadini

1.Il Comune di Ospedaletti promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

2.Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il Sito del Comune di Ospedaletti (www.comune.ospedaletti.it).

Art. 9 - Imposta di bollo

1.Tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 10 - Modulistica

1.I moduli di richiesta saranno disponibili per l'utenza anche sul sito del comune

Art. 11 – Violazioni e sanzioni

1.Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle presenti disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 5 bis della L.R 4/2008

Art. 12 - Tempi di erogazione del servizio

1.L'autorizzazione viene rilasciata, di norma, entro 7 giorni dalla presentazione della domanda

Art. 13 - Deposito provvisorio delle ceneri

1.La sosta gratuita dell'urna cineraria presso il cimitero Comunale è consentita per un periodo massimo di 6 mesi.

2.Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o la dispersione siano concluse, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 14 – Costo del servizio

La Giunta Comunale delibera annualmente le tariffe differenziate per il servizio di dispersione mediante interrimento in apposita area all'interno del cimitero e per il servizio di dispersione in mare, ovvero in aree pubbliche o private.

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRERA' IN VIGORE DECORSI 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 130 del 30.3.2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
- Legge Regione Liguria n. 24/2007: Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri
- Legge Regione Liguria n. 42008: Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri)
- D.P.R. 10.9.1990, n. 285 - Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285, art.3, comma 1, numero 8 (Muovo codice della strada);
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- CODICE CIVILE Art. 74 e segg.